

AII. 1 QUADRO SINOTTICO DI RAFFRONTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

Articoli regolamento approvato con Del CC n. 13/2018	Proposte di modifica barrate (in caso di proposta di abrogazione) o evidenziate (in caso di proposta di rettifica o di inserimento)
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Obbligo di prevenire fenomeni di distorsione della concorrenza</p> <p>7. Laddove possibile, le procedure di affidamento di cui al presente regolamento dovranno essere gestite con i sistemi telematici di acquisto, così come definiti dall'art.3 comma 1 lett. zzz) del Codice.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Obbligo di prevenire fenomeni di distorsione della concorrenza</p> <p>7. Laddove possibile, le procedure di affidamento di cui al presente regolamento dovranno essere gestite con i sistemi telematici di acquisto, così come definiti dall'art.3 comma 1 lett. zzz) del Codice.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Clausole sociali nei bandi di gara</p> <p>Ferma restando l'applicazione della clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera prevista dall'art. 50 del Codice dei Contratti, il Comune di Pisa, quale Stazione Appaltante, inserisce nei capitolati per servizi ad alta concentrazione di manodopera, ad esclusione dei servizi di natura intellettuale, la clausola per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio, tranne nei casi ove sia chiaramente incompatibile con la natura del lavoro o del servizio.</p> <p>Nei casi di incompatibilità, la Stazione Appaltante potrà inserire elementi premiali tra i criteri oggetto di valutazione dell'offerta tecnica, attraverso punteggi specifici relativi all'inserimento lavorativo di personale socialmente svantaggiato.</p> <p>Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi; i regolamenti delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6. Clausole sociali nei bandi di gara</p> <p>Ferma restando l'applicazione della clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera prevista dall'art. 50 del Codice dei Contratti, il Comune di Pisa, quale Stazione Appaltante, inserisce nei capitolati per servizi ad alta concentrazione di manodopera, ad esclusione dei servizi di natura intellettuale, la clausola per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio, tranne nei casi ove sia chiaramente incompatibile con la natura del lavoro o del servizio.</p> <p>Nei casi di incompatibilità, la Stazione Appaltante potrà inserire elementi premiali tra i criteri oggetto di valutazione dell'offerta tecnica, attraverso punteggi specifici relativi all'inserimento lavorativo di personale socialmente svantaggiato.</p> <p>Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi; i regolamenti delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.</p> <p style="background-color: yellow;">4. In caso di utilizzo della clausola sociale, si prescrive, in ogni caso, che tra i documenti di gara debba essere prevista la necessità di presentare un apposito progetto di riassorbimento del personale uscente. A tal fine la stazione appaltante, in sede di gara, dovrà produrre una scheda dettagliata di inquadramento del personale uscente.</p>
<p>Articolo 13. Programmazione degli acquisti di beni e servizi</p>	<p>Articolo 13. Programmazione degli acquisti di beni e servizi</p>

<p>1. Tutti gli Uffici partecipano all'elaborazione del programma biennale di acquisti di beni e servizi, tenendo conto dei fabbisogni emersi dall'attività svolta nel biennio precedente e delle nuove esigenze emerse, oltre che delle scadenze dei contratti.</p>	<p>1. Tutti gli Uffici partecipano all'elaborazione del programma biennale di acquisti di beni e servizi, sentito il Responsabile dei Servizi Finanziari e l'Ufficio Gare, tenendo conto dei fabbisogni emersi dall'attività svolta nel biennio precedente e delle nuove esigenze emerse, oltre che delle scadenze dei contratti.</p>
<p>Articolo 14. Responsabile Unico del procedimento</p> <p>1. L'individuazione del responsabile del procedimento di lavori, forniture e servizi è contenuta negli atti di programmazione o di aggiornamento dei medesimi programmi, ovvero - per gli interventi non inclusi nella suddetta programmazione - nella determinazione a contrattare.</p> <p>2. L'individuazione del RUP avviene nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC.</p> <p>3. Il Responsabile Unico del procedimento deve avere le necessarie ed adeguate competenze e professionalità maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle per cui viene nominato e comunque commisurate all'entità del contratto da affidare; il medesimo deve possedere una specifica formazione professionale costantemente aggiornata.</p>	<p>Articolo 14. Responsabile Unico del procedimento</p> <p>1. L'individuazione del responsabile del procedimento di lavori, forniture e servizi è contenuta negli atti di programmazione o di aggiornamento dei medesimi programmi, ovvero - per gli interventi non inclusi nella suddetta programmazione - nella determinazione a contrattare.</p> <p>2. L'individuazione del RUP avviene nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC.</p> <p>3. Il Responsabile Unico del procedimento deve avere le necessarie ed adeguate competenze e professionalità maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle per cui viene nominato e comunque commisurate all'entità del contratto da affidare; il medesimo deve possedere una specifica formazione professionale costantemente aggiornata.</p> <p>4. I Dirigenti aggiungeranno tempestivamente presso ANAC del ruolo di RUP nei procedimenti in corso di spesa conseguenti all'eventuale cessazione del precedente RUP per quiescenza, mobilità esterna o interna o, comunque, dipendente dalla variazione della macrostruttura dell'Ente e/o della microstruttura della Direzione di competenza.</p>
<p>Articolo 18. Modalità di negoziazione</p> <p>3. Nelle procedure negoziate, ivi compresi gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, gli uffici sono tenuti a privilegiare negli affidamenti di lavori, forniture e servizi gli strumenti telematici di negoziazione, individuando i soggetti con cui negoziare con le modalità di cui all'Articolo 23 del presente regolamento. Nel caso in cui non sussistano elenchi per la specifica categoria merceologica, gli uffici, in alternativa all'indagine di mercato, potranno rivolgere l'invito a tutti i soggetti abilitati nella specifica categoria merceologica dai bandi del mercato elettronico.</p> <p>4. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è necessario acquisire almeno due preventivi.</p> <p>5. Si può prescindere dalla richiesta di due preventivi, qualora l'importo dell'affidamento sia</p>	<p>Articolo 18. Modalità di negoziazione</p> <p>3. Nelle procedure negoziate, ivi compresi gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, in attuazione dell' art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016, gli uffici sono tenuti ad utilizzare privilegiare negli affidamenti di lavori, forniture e servizi gli strumenti telematici di negoziazione. individuando i soggetti con cui negoziare con le modalità di cui all'Articolo 23 del presente regolamento. Nel caso in cui non sussistano elenchi per la specifica categoria merceologica, gli uffici, in alternativa all'indagine di mercato, potranno rivolgere l'invito ai tutti i soggetti abilitati nella specifica categoria merceologica dai bandi del mercato elettronico.</p> <p>3bis Relativamente alle procedure negoziate ed alle procedure semplificate concorrenziali introdotte dall'art. 36 comma 2 lettera b) e dall'art.</p>

<p>inferiore a 5 mila euro.</p> <p>6. Per l'affidamento di lavori di importo superiore a € 500.000,00 si procede mediante procedura aperta, fatte salve esigenze di celerità per ovviare a situazioni di pericolo per persone o cose, o per evitare la perdita di finanziamenti. In tali casi il dirigente competente potrà ricorrere alla procedura negoziata nei limiti consentiti dal Codice dei Contratti, con adeguata motivazione nella determinazione a contrattare delle ragioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.</p>	<p>32 comma 2 del codice gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ove istituiti con le modalità di cui all'Articolo 24 del presente regolamento. Nel caso in cui non sussistano elenchi per la specifica categoria merceologica, gli uffici, in alternativa all'indagine di mercato, potranno rivolgere l'invito ai soggetti abilitati nella specifica categoria merceologica dai bandi del mercato elettronico.</p> <p>4. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è necessario acquisire almeno due preventivi.</p> <p>5. Si può prescindere dalla richiesta di due preventivi, qualora l'importo dell'affidamento sia inferiore a 5 mila euro.</p> <p>4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice. Il Dirigente dovrà puntualmente motivare il provvedimento di individuazione del contraente in ordine all'effettivo rispetto dei principi indicati all'articolo 30 comma 1 del codice dei contratti nell'ipotesi che proceda all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici.</p> <p>6. Per l'affidamento di lavori di importo superiore a € 500.000,00 si procede mediante procedura aperta, fatte salve esigenze di celerità per ovviare a situazioni di pericolo per persone o cose, o per evitare la perdita di finanziamenti. In tali casi il dirigente competente potrà ricorrere alla procedura negoziata nei limiti consentiti dal Codice dei Contratti, con adeguata motivazione nella determinazione a contrattare delle ragioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.</p>
<p>Articolo 19. Seggio di gara</p> <p>3. Per i contratti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara, all'ammissione dei concorrenti e a tutti gli adempimenti di gara con esclusione dell'apertura e</p>	<p>Articolo 19. Seggio di gara</p> <p>3. Per i contratti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara, all'ammissione dei concorrenti e a tutti gli adempimenti di gara con esclusione dell'apertura e della valutazione delle offerte tecniche ed</p>

<p>della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e della relativa attribuzione dei punteggi rimesse alla Commissione giudicatrice nominata e composta a norma dell'Articolo 20.</p>	<p>economiche e della relativa attribuzione dei punteggi rimesse alla Commissione giudicatrice nominata e composta a norma dell'Articolo 20. 3. Per i contratti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice nominata e composta a norma dell'art. 20 subentra al seggio di gara dopo l'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e l'ammissione dei concorrenti e procede a tutti gli adempimenti di apertura, verifica, approvazione o non approvazione delle offerte tecniche ed economiche in seduta pubblica ed, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e della relativa attribuzione dei punteggi.</p>
<p>Articolo 20. Commissione Giudicatrice b) le funzioni di commissario di gara possono essere svolte esclusivamente da dipendenti aventi qualifica dirigenziale ovvero di categoria D;</p>	<p>Articolo 20. Commissione Giudicatrice b) le funzioni di commissario di gara possono essere svolte esclusivamente da dipendenti aventi qualifica dirigenziale ovvero di categoria D; b) le funzioni di commissario di gara possono essere svolte preferibilmente da dipendenti aventi qualifica dirigenziale, ovvero appartenenti alla categoria D. In caso di motivata necessità sarà possibile nominare dipendenti di categoria C previa verifica di comprovata professionalità ed esperienza in materia.</p>
<p>SEZIONE VI. ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI Articolo 23. Regole per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedure negoziate 1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate (ivi compresi gli affidamenti diretti laddove consentiti) vengono individuati: a) attingendo dagli elenchi di cui agli articoli della presente sezione ovvero dagli elenchi del mercato elettronico di Consip (M.E.P.A.) o da altra piattaforma fornita da centrali di committenza regionali che preveda un bando di abilitazione degli operatori economici; b) nel caso in cui non esistano elenchi precostituiti, mediante elenchi formati dal RUP, previa indagine di mercato da espletarsi secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione e attenendosi alle disposizioni contenute nelle linee guida ANAC e quelle previste dall'Articolo</p>	<p>SEZIONE VI. ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI Articolo 23. Regole per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedure negoziate 1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate (ivi compresi gli affidamenti diretti laddove consentiti) vengono individuati: a) attingendo dagli elenchi di cui agli articoli della presente sezione ovvero dagli elenchi del mercato elettronico di Consip (M.E.P.A.) o da altra piattaforma fornita da centrali di committenza regionali che preveda un bando di abilitazione degli operatori economici; b) nel caso in cui non esistano elenchi precostituiti, mediante elenchi formati dal RUP, previa indagine di mercato da espletarsi secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione e attenendosi alle disposizioni contenute nelle linee guida ANAC e quelle previste dall'Articolo 29 del presente regolamento 2. Gli operatori da invitare, in conformità ai principi enunciati dal Codice dei Contratti, verranno</p>

<p>29 del presente regolamento</p> <p>2. Gli operatori da invitare, in conformità ai principi enunciati dal Codice dei Contratti, verranno individuati mediante sorteggio laddove possibile, ovvero mediante criteri oggettivi tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese di risultare affidatarie del contratto.</p> <p>3. Dovranno essere costituiti in via prioritaria gli elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e per i servizi di ingegneria e architettura. La necessità di costituire elenchi di operatori economici per altre categorie merceologiche dovrà essere valutata nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>Articolo 24. Tenuta ed utilizzo dell'elenco degli operatori economici di lavori pubblici</p> <p>1. Per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'articolo 3 lett. nn) del Codice sono istituiti appositi elenchi di operatori economici da interpellare per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.</p> <p>2. L'Ufficio competente alla tenuta e aggiornamento dell'elenco curerà, altresì, la verifica a campione dei requisiti dei soggetti che hanno presentato istanza di iscrizione nell'elenco.</p> <p>3. L'elenco è articolato per categorie di lavori e per fasce d'importo.</p> <p>4. Gli Uffici per gli affidamenti di lavori di loro competenza sono tenuti a ricorrere all'elenco.</p> <p>5. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene mediante sorteggio dall'elenco della categoria prevalente per la fascia d'importo del contratto.</p> <p>6. L'elenco è costantemente aggiornato con le procedure negoziate cui ogni singolo operatore è stato invitato o gli affidamenti diretti di ciascun operatore.</p> <p>7. Qualora l'elenco non rechi nominativi in numero sufficiente o non sia stato istituito un elenco per la specifica categoria, si può procedere attraverso indagini di mercato, così come indicato dalle linee guida ANAC e dall'Articolo 29 del presente regolamento.</p>	<p>individuati mediante sorteggio laddove possibile, ovvero mediante criteri oggettivi tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese di risultare affidatarie del contratto.</p> <p>3. Dovranno essere costituiti in via prioritaria gli elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e per i servizi di ingegneria e architettura. La necessità di costituire elenchi di operatori economici per altre categorie merceologiche dovrà essere valutata nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>Articolo 23. Regole per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedure negoziate</p> <p>1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ivi comprese le procedure concorrenziali semplificate previste rispettivamente all'art. 36 comma 2 lettera c-bis e b ed all'art. 32 comma 2 del codice novellato dalla l. n. 55/2019 vengono individuati:</p> <p>a) attingendo dagli elenchi di cui agli articoli della presente sezione ovvero dagli elenchi del mercato elettronico di Consip (M.E.P.A.) o da altra piattaforma fornita da centrali di committenza regionali che preveda un bando di abilitazione degli operatori economici;</p> <p>b) nel caso in cui non esistano elenchi precostituiti, mediante elenchi formati dal RUP, previa indagine di mercato da espletarsi secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione e attenendosi alle disposizioni dall'Articolo 25 del presente regolamento disciplinante le indagini di mercato.</p> <p>2. Gli operatori da invitare, in conformità ai principi enunciati dal Codice dei Contratti, verranno individuati mediante sorteggio laddove possibile, criteri oggettivi tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese di risultare affidatarie del contratto.</p> <p>Art. 24 Istituzione e disciplina dell'elenco degli operatori economici</p> <p>Avvalendosi della facoltà di istituire l'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di lavori e di servizi di ingegneria e architettura, in allegato (all.1 e 2) al presente regolamento sono disciplinate separatamente le procedure rispettivamente per la formazione degli elenchi relativi agli operatori economici di lavori e</p>
--	--

<p>Articolo 25. Formazione, revisione e aggiornamento dell'elenco di operatori economici per lavori pubblici</p> <p>1. Alla formazione dell'Elenco di operatori economici si procede mediante preventiva pubblicazione di avviso sul profilo di committente o altre forme di pubblicità senza oneri per l'Amministrazione, per almeno trenta giorni; l'avviso contiene l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui al successivo Articolo 28.</p> <p>2. L'elenco degli operatori economici è approvato con provvedimento del Dirigente competente ed è pubblicato sul profilo di committente.</p> <p>3. Gli operatori economici ammessi nell'elenco sono suddivisi per fasce d'importo, individuando quelli che, in base ad elementi specifici evidenziati in fase istruttoria, siano in collegamento sostanziale. Ciò al fine di evitarne la contemporanea partecipazione alla medesima procedura di gara.</p> <p>4. L'iscrizione nell'elenco è consentita senza limitazioni temporali, salvo i casi di cancellazione o sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8.</p> <p>5. L'Elenco è revisionato con cadenza annuale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.</p> <p>6. Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione, a pena della cancellazione d'ufficio.</p> <p>7. Sarà cura dell'Ufficio competente notificare agli operatori interessati l'avvenuta iscrizione negli elenchi ovvero la relativa cancellazione nei casi previsti.</p> <p>8. Nella fase di accertamento dei presupposti per la cancellazione dall'elenco, l'operatore economico è temporaneamente sospeso. L'avvio del periodo di sospensione nonché l'esito della procedura di accertamento avviata viene comunicato dall'Ufficio competente all'operatore economico a mezzo PEC.</p>	<p>dei servizi di ingegneria ed architettura, i quali declinano in modo dettagliato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STRUTTURA DEGLI ELENCHI- SEZIONI -TIPOLOGIA PRESTAZIONI • SOGGETTI AMMESSI • ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE • VALIDITA', AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI • SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE <p>Articolo 25. Indagine di mercato</p> <p>1. In attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D. Lgs. n. 50/2016, l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso pubblico da pubblicare con le stesse modalità previste per l'elenco di operatori economici e per un periodo minimo di 15 giorni salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni d'urgenza a non meno di 5 giorni</p> <p>Articolo 24. Tenuta ed utilizzo dell'elenco degli operatori economici di lavori pubblici</p> <p>1. Per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'articolo 3 lett. nn) del Codice sono istituiti appositi elenchi di operatori economici da interpellare per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.</p> <p>2. L'Ufficio competente alla tenuta e aggiornamento dell'elenco curerà, altresì, la verifica a campione dei requisiti dei soggetti che hanno presentato istanza di iscrizione nell'elenco.</p> <p>3. L'elenco è articolato per categorie di lavori e per fasce d'importo.</p> <p>4. Gli Uffici per gli affidamenti di lavori di loro competenza sono tenuti a ricorrere all'elenco.</p> <p>5. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene mediante sorteggio dall'elenco della categoria prevalente per la fascia d'importo del contratto.</p> <p>6. L'elenco è costantemente aggiornato con le procedure negoziate cui ogni singolo operatore è stato invitato o gli affidamenti diretti di ciascun operatore.</p> <p>7. Qualora l'elenco non rechi nominativi in numero sufficiente o non sia stato istituito un elenco per la specifica categoria, si può procedere attraverso indagini di mercato, così come indicato dalle linee guida ANAC e dall'Articolo 29 del presente</p>
--	--

<p>Articolo 26. Tenuta ed utilizzo dell'elenco per i servizi di ingegneria e architettura</p> <p>1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del Codice dei Contratti è istituito un apposito elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate di importo inferiore a € 100.000,00.</p> <p>2. L'Ufficio competente alla tenuta e aggiornamento dell'elenco curerà, altresì, la verifica a campione dei requisiti dei soggetti che hanno presentato istanza di iscrizione nell'elenco.</p> <p>3. L'elenco è articolato sulla base delle classi e categorie di lavori da progettare. Devono inoltre essere presenti le restanti prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione (es. geologo, geotecnico, archeologo, redazioni elaborati ecc.) individuate nella programmazione annuale. Le classi e categorie di lavori sono quelle contenute nella normativa vigente (ad oggi tavola Z-1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016).</p> <p>4. E' vietata l'iscrizione nell'elenco:</p> <p>4.1. del professionista singolo e come componente di un raggruppamento temporaneo o di società di professionisti;</p> <p>4.2. del professionista singolo e come componente di uno studio associato;</p> <p>4.3. contemporanea partecipazione di un operatore economico a più di un raggruppamento.</p> <p>5. Gli Uffici che procedono ad affidamenti dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura devono ricorrere all'elenco.</p> <p>6. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate (ivi compresi gli affidamenti diretti se consentiti), vengono individuati dal RUP, tenendo conto in ordine di priorità di:</p> <p>a) correlazione tra esperienza pregressa dell'operatore e le tipologie progettuali richieste;</p> <p>b) principio di rotazione, procedendo all'individuazione degli operatori economici da invitare o a cui affidare il contratto tra quelli non ancora selezionati per quella specifica</p>	<p>regolamento.</p> <p>Articolo 25. Formazione, revisione e aggiornamento dell'elenco di operatori economici per lavori pubblici</p> <p>1. Alla formazione dell'Elenco di operatori economici si procede mediante preventiva pubblicazione di avviso sul profilo di committente o altre forme di pubblicità senza oneri per l'Amministrazione, per almeno trenta giorni; l'avviso contiene l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui al successivo Articolo 28.</p> <p>2. L'elenco degli operatori economici è approvato con provvedimento del Dirigente competente ed è pubblicato sul profilo di committente.</p> <p>3. Gli operatori economici ammessi nell'elenco sono suddivisi per fasce d'importo, individuando quelli che, in base ad elementi specifici evidenziati in fase istruttoria, siano in collegamento sostanziale. Ciò al fine di evitarne la contemporanea partecipazione alla medesima procedura di gara.</p> <p>4. L'iscrizione nell'elenco è consentita senza limitazioni temporali, salvo i casi di cancellazione o sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8.</p> <p>5. L'Elenco è revisionato con cadenza annuale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.</p> <p>6. Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione, a pena della cancellazione d'ufficio.</p> <p>7. Sarà cura dell'Ufficio competente notificare agli operatori interessati l'avvenuta iscrizione negli elenchi ovvero la relativa cancellazione nei casi previsti.</p> <p>8. Nella fase di accertamento dei presupposti per la cancellazione dall'elenco, l'operatore economico è temporaneamente sospeso. L'avvio del periodo di sospensione nonché l'esito della procedura di accertamento avviata viene comunicato dall'Ufficio competente all'operatore economico a mezzo PEC.</p> <p>Articolo 26. Tenuta ed utilizzo dell'elenco per i servizi di ingegneria e architettura</p> <p>1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del Codice dei Contratti è istituito un apposito elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate di importo inferiore a €</p>
---	---

<p>tipologia progettuale richiesta;</p> <p>c) divieto di cumulo di incarichi al di sopra di € 100,000,00, calcolato nell'arco dell'ultimo triennio partendo dall'anno in corso.</p> <p>7. Qualora l'elenco non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno specifico, si può procedere attraverso indagini di mercato, così come disciplinate dalle linee guida ANAC e dall'Articolo 29 del presente regolamento.</p> <p>8. Al fine consentire il rispetto del sopra citato principio di rotazione, l'elenco è costantemente aggiornato con le procedure negoziate cui ogni singolo operatore è stato invitato o gli affidamenti diretti di ciascun operatore.</p> <p>Articolo 27. Formazione, revisione e aggiornamento dell'elenco per i servizi di ingegneria e architettura</p> <p>1. Alla formazione dell'Elenco si procede mediante preventiva pubblicazione sul profilo di committente o altre forme di pubblicità senza oneri per l'Amministrazione, di avviso per almeno trenta giorni contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui all'Articolo 28.</p> <p>2. Copia dell'avviso dovrà essere inviato agli ordini professionali, nazionali e territoriali.</p> <p>3. L'elenco degli operatori economici è approvato con provvedimento del Dirigente competente ed è pubblicato sul profilo di committente. 4. L'Elenco è revisionato con cadenza annuale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.</p> <p>5. L'iscrizione nell'elenco è consentita senza limitazioni temporali, salvo i casi di cancellazione o sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8.</p> <p>6. Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, a pena della cancellazione d'ufficio.</p> <p>7. Sarà cura dell'Ufficio competente notificare agli operatori interessati l'avvenuta iscrizione nell'elenco ovvero la relativa cancellazione nei casi previsti.</p>	<p>100.000,00.</p> <p>2. L'Ufficio competente alla tenuta e aggiornamento dell'elenco curerà, altresì, la verifica a campione dei requisiti dei soggetti che hanno presentato istanza di iscrizione nell'elenco.</p> <p>3. L'elenco è articolato sulla base delle classi e categorie di lavori da progettare. Devono inoltre essere presenti le restanti prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione (es. geologo, geotecnico, archeologo, redazioni elaborati ecc.) individuate nella programmazione annuale. Le classi e categorie di lavori sono quelle contenute nella normativa vigente (ad oggi tavola Z-1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016).</p> <p>4. E' vietata l'iscrizione nell'elenco:</p> <p>4.1. del professionista singolo e come componente di un raggruppamento temporaneo o di società di professionisti;</p> <p>4.2. del professionista singolo e come componente di uno studio associato;</p> <p>4.3. contemporanea partecipazione di un operatore economico a più di un raggruppamento.</p> <p>5. Gli Uffici che procedono ad affidamenti dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura devono ricorrere all'elenco.</p> <p>6. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate (ivi compresi gli affidamenti diretti se consentiti), vengono individuati dal RUP, tenendo conto in ordine di priorità di:</p> <p>a) correlazione tra esperienza pregressa dell'operatore e le tipologie progettuali richieste;</p> <p>b) principio di rotazione, procedendo all'individuazione degli operatori economici da invitare o a cui affidare il contratto tra quelli non ancora selezionati per quella specifica tipologia progettuale richiesta;</p> <p>c) divieto di cumulo di incarichi al di sopra di € 100,000,00, calcolato nell'arco dell'ultimo triennio partendo dall'anno in corso.</p> <p>7. Qualora l'elenco non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno specifico, si può procedere attraverso indagini di mercato, così come disciplinate dalle linee guida ANAC e dall'Articolo 29 del presente regolamento.</p> <p>8. Al fine consentire il rispetto del sopra citato principio di rotazione, l'elenco è costantemente aggiornato con le procedure negoziate cui ogni singolo operatore è stato invitato o gli affidamenti diretti di ciascun operatore.</p> <p>Articolo 27. Formazione, revisione e</p>
--	--

<p>8. Nella fase di accertamento dei presupposti per la cancellazione dall'elenco, l'operatore economico viene temporaneamente sospeso. L'avvio del periodo di sospensione nonché l'esito della procedura di accertamento avviata viene comunicato dall'Ufficio competente all'operatore economico via PEC.</p> <p>Articolo 28. Requisiti per l'iscrizione negli elenchi</p> <p>1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione negli elenchi:</p> <p>a) inesistenza delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici;</p> <p>b) assenza di accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti affidati dal Comune di Pisa;</p> <p>c) iscrizione al registro imprese ovvero iscrizione ad Albi Professionali e abilitazione all'esercizio della professione.</p> <p>2. L'avviso relativo alla formazione degli elenchi per i lavori di cui all'Articolo 24 deve prevedere il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici previsti dalla normativa vigente in relazione alle categorie e fasce d'importo previste nell'avviso.</p> <p>3. L'avviso relativo alla formazione degli elenchi per i servizi di ingegneria e architettura di cui all'Articolo 25 può prevedere anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma dei servizi, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco.</p> <p>3.1. per la fascia d'importo 1 (importo inferiore a € 40.000,00): avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni precedenti la presentazione dell'istanza di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura appartenenti alla classe e categoria (o per prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione) per cui si richiede l'iscrizione per un importo complessivo globale dei suddetti servizi non inferiore a € 40.000,00;</p> <p>3.2. per la fascia d'importo 2 (da € 40.000,00 a importo inferiore a € 100.000,00): avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni precedenti la presentazione dell'istanza di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura appartenenti alla classe e categoria (o per prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione) per cui si richiede l'iscrizione per un importo complessivo</p>	<p>aggiornamento dell'elenco per i servizi di ingegneria e architettura</p> <p>1. Alla formazione dell'Elenco si procede mediante preventiva pubblicazione sul profilo di committente o altre forme di pubblicità senza oneri per l'Amministrazione, di avviso per almeno trenta giorni contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui all'Articolo 28.</p> <p>2. Copia dell'avviso dovrà essere inviato agli ordini professionali, nazionali e territoriali.</p> <p>3. L'elenco degli operatori economici è approvato con provvedimento del Dirigente competente ed è pubblicato sul profilo di committente.</p> <p>4. L'Elenco è revisionato con cadenza annuale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.</p> <p>5. L'iscrizione nell'elenco è consentita senza limitazioni temporali, salvo i casi di cancellazione o sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8.</p> <p>6. Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, a pena della cancellazione d'ufficio.</p> <p>7. Sarà cura dell'Ufficio competente notificare agli operatori interessati l'avvenuta iscrizione nell'elenco ovvero la relativa cancellazione nei casi previsti.</p> <p>8. Nella fase di accertamento dei presupposti per la cancellazione dall'elenco, l'operatore economico viene temporaneamente sospeso. L'avvio del periodo di sospensione nonché l'esito della procedura di accertamento avviata viene comunicato dall'Ufficio competente all'operatore economico via PEC.</p> <p>Articolo 28. Requisiti per l'iscrizione negli elenchi</p> <p>1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione negli elenchi:-</p> <p>a) inesistenza delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici;</p> <p>b) assenza di accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti affidati dal Comune di Pisa;</p> <p>c) iscrizione al registro imprese ovvero iscrizione ad Albi Professionali e abilitazione all'esercizio della professione.</p> <p>2. L'avviso relativo alla formazione degli elenchi per</p>
--	--

<p>globale dei suddetti servizi non inferiore a € 100.000,00.</p>	<p>i lavori di cui all'Articolo 24 deve prevedere il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici previsti dalla normativa vigente in relazione alle categorie e fasce d'importo previste nell'avviso.</p> <p>3. L'avviso relativo alla formazione degli elenchi per i servizi di ingegneria e architettura di cui all'Articolo 25 può prevedere anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma dei servizi, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco:</p> <p>3.1. per la fascia d'importo 1 (importo inferiore a € 40.000,00): avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni precedenti la presentazione dell'istanza di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura appartenenti alla classe e categoria (o per prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione) per cui si richiede l'iscrizione per un importo complessivo globale dei suddetti servizi non inferiore a € 40.000,00;</p> <p>3.2. per la fascia d'importo 2 (da € 40.000,00 a importo inferiore a € 100.000,00): avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni precedenti la presentazione dell'istanza di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura appartenenti alla classe e categoria (o per prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione) per cui si richiede l'iscrizione per un importo complessivo globale dei suddetti servizi non inferiore a € 100.000,00.</p>
<p>Articolo 29. Indagine di mercato</p> <p>1. In attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D. Lgs. n. 50/2016, l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso da pubblicare con le stesse modalità previste per l'elenco di operatori economici e per una durata di almeno 15 giorni.</p>	<p>Articolo 29. Indagine di mercato</p> <p>1. In attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D. Lgs. n. 50/2016, l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso da pubblicare con le stesse modalità previste per l'elenco di operatori economici e per una durata di almeno 15 giorni.</p>
<p>SEZIONE VII. STIPULA DEL CONTRATTO</p> <p>Articolo 30. Verifica dei requisiti economico-</p>	<p>SEZIONE VII. STIPULA DEL CONTRATTO</p> <p>Articolo 26. Verifica dei requisiti economico-</p>

<p>finanziari e tecnico-professionali</p> <p>1. Ai fini dell'aggiudicazione del contratto, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionali viene effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento e/o dall'Ufficio Gare in caso di procedure di gara di competenza di quest'ultimo, su delega del RUP.</p>	<p>finanziari e tecnico-professionali</p> <p>1. Ai fini dell'aggiudicazione del contratto, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionali viene effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento e/o dall'Ufficio Gare in caso di procedure di gara di competenza di quest'ultimo, su delega del RUP.</p>
<p>Articolo 31. Verifica dei motivi di esclusione dalle gare</p> <p>1. La verifica dei motivi di esclusione dovrà essere effettuata nei confronti del concorrente primo in graduatoria; per gli affidamenti superiori a € 40.000,00 la verifica può essere estesa anche al secondo in graduatoria o ad altri partecipanti.</p> <p>2. Ai fini dell'aggiudicazione del contratto, la verifica dei motivi di esclusione dalle gare avviene a cura del RUP o di altro soggetto designato dallo stesso. Quest'ultimo comunica l'esito della al Responsabile Unico del Procedimento il quale assumerà i provvedimenti conseguenti ritenuti necessari e/o opportuni.</p> <p>3. In ogni caso, e per qualsiasi tipologia di contratto di cui l'Ente è parte, deve essere verificato il possesso dei requisiti generali a contrarre con la Pubblica Amministrazione in capo al contraente.</p>	<p>Articolo 27. Verifica dei motivi di esclusione dalle gare</p> <p>1. La verifica dei motivi di esclusione dovrà essere effettuata nei confronti del concorrente primo in graduatoria; per gli affidamenti superiori a € 40.000,00 la verifica può essere estesa anche al secondo in graduatoria o ad altri partecipanti.</p> <p>2. Ai fini dell'aggiudicazione del contratto, la verifica dei motivi di esclusione dalle gare avviene a cura del RUP o di altro soggetto designato dallo stesso. Quest'ultimo comunica l'esito della al Responsabile Unico del Procedimento il quale assumerà i provvedimenti conseguenti ritenuti necessari e/o opportuni.</p> <p>3. In ogni caso, e per qualsiasi tipologia di contratto di cui l'Ente è parte, deve essere verificato il possesso dei requisiti generali a contrarre con la Pubblica Amministrazione in capo al contraente.</p>
<p>Articolo 32. Forma contrattuale</p> <p>1. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, consistente nello scambio di proposta ed accettazione, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri dell'Unione Europea; il documento inviato dal Comune al soggetto affidatario è sottoscritto dal Dirigente, che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di affidamento. In ogni caso la documentazione che, nel suo complesso, costituisce il contratto (testo della proposta e dell'accettazione) dovrà essere richiamata nelle determinazioni di impegno e nei provvedimenti di liquidazione.</p> <p>2. In caso di acquisto sui mercati elettronici la stipula del contratto avviene tramite piattaforma telematica secondo le regole vigenti per i suddetti mercati.</p> <p>3. Per gli affidamenti mediante procedura negoziata, la stipula del contratto avviene mediante scrittura privata non autenticata, a pena di nullità in modalità elettronica; la sottoscrizione</p>	<p>Articolo 28. Forma contrattuale</p> <p>1. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, consistente nello scambio di proposta ed accettazione, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri dell'Unione Europea; il documento inviato dal Comune al soggetto affidatario è sottoscritto dal Dirigente, che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di affidamento. In ogni caso la documentazione che, nel suo complesso, costituisce il contratto (testo della proposta e dell'accettazione) dovrà essere richiamata nelle determinazioni di impegno e nei provvedimenti di liquidazione.</p> <p>2. In caso di acquisto sui mercati elettronici la stipula del contratto avviene tramite piattaforma telematica secondo le regole vigenti per i suddetti mercati.</p> <p>3. Per gli affidamenti mediante procedura negoziata, la stipula del contratto avviene mediante scrittura privata non autenticata, a pena di nullità in modalità elettronica; la sottoscrizione</p>

<p>del contratto, in rappresentanza del Comune, spetta al Dirigente che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di negoziazione.</p> <p>4. In caso di procedure gestite interamente dalle singole Direzioni, la stipula del contratto può essere effettuata direttamente dalla Direzione competente. Nel caso di procedure di gara di competenza dell'Ufficio Gare, la stipula del contratto ed i successivi adempimenti sono curati dall'Ufficio Contratti.</p> <p>5. La stipulazione dei contratti conseguenti a procedure aperte o ristrette avviene in forma pubblico amministrativa, a pena di nullità in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune, e la sottoscrizione in rappresentanza del Comune spetta al Dirigente, che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di gara.</p> <p>6. Per ogni altra tipologia di contratto, fatto salvo che la legge non stabilisca diversamente, la forma è la seguente:</p> <p>a) Scrittura privata autenticata o atto pubblico per contratti il cui importo complessivo sia pari o superiore a 100 mila euro;</p> <p>b) Scrittura privata non autenticata per contratti il cui importo complessivo sia inferiore a 100 mila euro;</p> <p>c) Scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio per contratti di importo complessivo inferiore a 40 mila euro.</p>	<p>del contratto, in rappresentanza del Comune, spetta al Dirigente che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di negoziazione.</p> <p>4. In caso di procedure gestite interamente dalle singole Direzioni, la stipula del contratto può essere effettuata direttamente dalla Direzione competente. Nel caso di procedure di gara di competenza dell'Ufficio Gare, la stipula del contratto ed i successivi adempimenti sono curati dall'Ufficio Contratti.</p> <p>5. La stipulazione dei contratti conseguenti a procedure aperte o ristrette avviene in forma pubblico amministrativa, a pena di nullità in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune, e la sottoscrizione in rappresentanza del Comune spetta al Dirigente, che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di gara.</p> <p>6. Per ogni altra tipologia di contratto, fatto salvo che la legge non stabilisca diversamente, la forma è la seguente:</p> <p>a) Scrittura privata autenticata o atto pubblico per contratti il cui importo complessivo sia pari o superiore a 100 mila euro;</p> <p>b) Scrittura privata non autenticata per contratti il cui importo complessivo sia inferiore a 100 mila euro;</p> <p>c) Scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio per contratti di importo complessivo inferiore a 40 mila euro.</p>
<p>Articolo 33. Adempimenti conseguenti alla stipulazione</p> <p>1. Il contratto è stipulato previo versamento da parte del contraente delle somme di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e ss.mm.ii. e delle spese necessarie per gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>2. I contratti stipulati sono iscritti a repertorio e sono registrati presso l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>3. L'Ufficio Contratti cura gli adempimenti di cui ai commi precedenti e conserva gli originali dei contratti e i repertori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>4. I contratti che non sono iscritti a repertorio sono conservati a cura del Dirigente che li ha sottoscritti, anche attraverso adeguati supporti informatici</p>	<p>Articolo 29. Adempimenti conseguenti alla stipulazione</p> <p>1. Il contratto è stipulato previo versamento da parte del contraente delle somme di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e ss.mm.ii. e delle spese necessarie per gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>2. I contratti stipulati sono iscritti a repertorio e sono registrati presso l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>3. L'Ufficio Contratti cura gli adempimenti di cui ai commi precedenti e conserva gli originali dei contratti e i repertori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>4. I contratti che non sono iscritti a repertorio sono conservati a cura del Dirigente che li ha sottoscritti, anche attraverso adeguati supporti informatici.</p>